



CORTE FEDERALE D'APPELLO FIV

Decisione n. 1-2021

Sul ricorso in appello proposto dal tesserato Saimon Conti avverso la sentenza n. 1/2001 del Tribunale Federale FIV.

La Corte Federale di Appello FIV, nelle persone di

- Carlino Scofone – Presidente
- Benedetta Nigra – Membro Effettivo
- Andrea Orestano – Membro Effettivo

riunita in videoconferenza il giorno 22/1/2021 ha preso in esame il ricorso proposto dal tesserato Saimon Conti.

1) Il Ricorrente ha formulato un ricorso di primo grado ai sensi del *"Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive"* emesso dal CONI inoltrato a diversi domicili digitali della Federazione.

Il ricorso tuttavia, nel testo, risulta rivolto al Segretario Generale della Federazione e le domande di merito e i connessi provvedimenti sono richiesti al Segretario Generale.

Tale formulazione della domanda risulta rivolta ad un soggetto errato, definendo con chiarezza il Regolamento CONI, all'art. 2 lett. d) la competenza del Tribunale Federale a decidere le impugnative dei candidati non ammessi o dei candidati ammessi avverso altre candidature.

Sulla base di tale valutazione il Tribunale Federale, con una articolata decisione, ha ritenuto inammissibile il ricorso.

Per vero, il Tribunale ha ritenuto rilevante anche un secondo motivo di

Uz.



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP



inammissibilità ovvero la errata notifica dell'impugnazione alla PEC degli Affiliati anziché a quella dei candidati la cui candidatura veniva contestata con il ricorso.

Infine il Tribunale ha ritenuto rilevante un terzo motivo di inammissibilità ovvero la carenza di interesse del ricorrente a contestare la candidatura dei tesserati Copertari e Smerchinich in quanto essi risultavano candidati a Consigliere di Zona e non a Presidente della X Zona, cui aspirava il Ricorrente.

Il Tribunale dà espressamente atto che il proprio intervento è stato sollecitato dal Segretario Generale con PEC del 9/1/2021.

2) Con ricorso tempestivamente depositato ed inoltrato a codesta Corte Federale di Appello il tesserato ha proposto appello avverso la decisione del Tribunale Federale evidenziando la violazione dell'art. 1 comma 5 del Regolamento di Giustizia FIV nella parte in cui prevede che i vizi formali degli atti che non comportino violazione ai principi enunciati all'art. 1 non costituiscono cause di invalidità dell'atto stesso.

Inoltre, con un secondo motivo, ha ritenuto violato il principio di buon andamento e imparzialità dell'Ente Pubblico, affermando che in forza di tale principio un atto introduttivo di un giudizio proposto ad Organo incompetente, determinerebbe l'obbligo dell'Organo stesso di inoltrarlo a quello ritenuto incompetente.

Nello stesso motivo osserva di avere indicato il corretto domicilio digitale dell'Ente.

Con un terzo motivo contesta il presunto vizio di notifica ai controinteressati e l'adempimento analogico del sistema di trasmissione dagli Affiliati ai candidati.

Conclude richiedendo il rinvio al Giudice di primo grado a seguito dell'annullamento della prima sentenza e formula altre domande rivolte all'ordine di esibizione dei documenti richiesti con istanza di accesso e all'accertamento dell'irregolarità dei documenti prodotti dalla Zona in pendenza del primo procedimento concludendo anche con una richiesta di rinvio degli atti alla Procura Federale.

3) Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato dovendosi



applicare una nozione di conservazione degli atti quando questi comunque pervengono nei termini all'Organo competente.

Il ricorso di primo grado è stato rivolto ad un Organo (il Segretario Federale) che non aveva alcuna giurisdizione o alcun potere di valutazione delle domande, tuttavia correttamente il Segretario ha rimesso gli atti al Tribunale consentendo la deliberazione del ricorso.

Certo, non si è trattato di un errore lieve o di una mancanza del tutto secondaria né infine di un errore di domicilio digitale in quanto la condotta del tesserato ha documentato la totale inosservanza del Regolamento CONI relativo alla fattispecie.

Né ha valore il richiamo a nozioni strettamente processuali che, oltre ad essere non appropriate al caso, potrebbero non condurre alla soluzione richiesta.

Tuttavia ritiene la Corte che la cognizione del Tribunale Federale, investito dalla Segreteria Federale, potesse essere esercitata proprio in virtù del principio di superamento della stretta osservanza formale, tra l'altro in un procedimento che solo indirettamente attinge alle regole della Giustizia Federale contenute nel relativo Regolamento.

Quanto al secondo motivo di inammissibilità ritenuto dal Tribunale Federale, osserva questa Corte come lo stesso possa riguardare unicamente le doglianze contro i tesserati Copertari e Smerchinich e non il ricorso avverso la candidatura del tesserato Graciotti, evidentemente notiziato del procedimento ed intervenuto con uno scritto.

La Corte inoltre condivide il terzo motivo di inammissibilità dedotto dal Tribunale, che può ritenersi oggetto di giudicato non essendo stato impugnato dall'appellante.

Quindi, riassumendo sul punto, rimane alla Corte da deliberare in ordine al ricorso proposto avverso la candidatura a Presidente della X Zona del tesserato Graciotti.

Non ha fondamento la richiesta di rinvio al Tribunale, ben potendo questa Corte valutare il merito di una doglianza non affrontata dal Tribunale Federale.

4) Il Ricorrente assume che la candidatura del Graciotti avrebbe violato



l'art. 56 comma 3 e 10 comma 2 dello Statuto Federale oltre agli artt. 2, 3 e 15 del Codice di Comportamento Etico Sportivo della FIV e l'art. 2 del Codice di Comportamento del CONI.

Ciò in quanto il Graciotti risulta socio accomandatario della Sea Time S.a.s. con oggetto sociale il commercio all'ingrosso e al minuto di natanti, imbarcazioni, accessori, motori, parti di ricambio, articoli sportivi ecc. come per esteso riportato nel primo ricorso.

Dispone l'art. 56 comma 3 dello Statuto FIV: *"È sancita l'ineleggibilità di quanti abbiano quale fonte primaria o prevalente di merito un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione"*.

Ora, non sembra che di per sé l'attività svolta dal Graciotti quale socio accomandatario della Sea Time lo ponga in condizioni di ineleggibilità, anche perché la documentazione esibita dal Ricorrente sembra riferirsi ad un periodo non attuale, essendo risalente al 2010.

È stata acquisita altresì nel processo la dichiarazione che il Graciotti non ha come fonte primaria di reddito l'attività commerciale ora ricordata né risulta che lo stesso, attraverso la propria impresa, abbia un collegamento attuale e diretto con la gestione della Federazione.

Neppure possono ritenersi appropriati i richiami con le norme relative al conflitto di interessi posto che l'attività nel settore del commercio di attrezzi nautici non configura in sé conflitto potenziale o attuale.

Ritiene quindi questa Corte che, attesa l'infondatezza nel merito del ricorso proposto dal tesserato Saimon Conti, non vi siano motivi per trasmettere alla Procura Federale gli atti del procedimento.

La essenzialità della procedura imposta dal Regolamento CONI e la sufficienza di elementi per la valutazione della fattispecie escludono la necessità di audizione personale del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello, nelle persone indicate sopra, in parziale riforma della sentenza n. 1/2001 del Tribunale Federale, così provvede:

1) dichiara ammissibile il ricorso proposto avverso la candidatura del tesserato Vincenzo Graciotti ma ne dichiara l'infondatezza nel merito;

Wz

2) dichiara l'intervento del giudicato sulla decisione di primo grado relativa alla inammissibilità del ricorso avverso le candidature dei tesserati Copertari e Smerchinich.

Così deciso in Genova, il 22/1/2021.

Carlino Scofone *Presidente Estensore* 

Benedetta Nigra

Andrea Orestano

F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il *29/1/2021*
